

**Comune di Cardito
Piazza G. Garibaldi
80024 CARDITO**

**Capitolato di polizza di Assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)**

Capitolato Speciale

1. Ente appaltante Comune di Cardito

POLIZZA RCT – RCO

Mercedi annue di riferimento
(soggette a regolazione premio) Euro 3.200.000,00

Massimali assicurati

Responsabilità civile terzi

per ogni sinistro Euro 2.500.000,00
con il limite per persona danneggiata Euro 2.500.000,00
e con il limite per danni a cose Euro. 2.500.000,00

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

per ogni sinistro Euro. 2.500.000,00
con il limite per persona danneggiata Euro 1.500.000,00

FRAZIONAMENTO

SEMESTRALE

DEFINIZIONI COMUNI

ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Ente Locale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	IL BROKER INCARICATO DALL'ENTE
CONTRAENTE	la persona giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione
PREMIO	La somma dovuta dalla Società
RETRIBUZIONE	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionato, effettivamente ricevono a compenso delle loro spettanze. Devono intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.c.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 codice civile, verrà versata entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini di cui sopra (60 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento. I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al Broker. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Art. 3 Durata del contratto

La durata del contratto deve intendersi di anni 3 (TRE) al cui scadere il contratto si intenderà risolto di diritto senza bisogno di disdetta.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 Facoltà bilaterale per recesso in caso di sinistro

Il recesso per sinistro è esercitabile da entrambe le parti con un preavviso di almeno 90 giorni e, comunque, con efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione Assicurata, saranno dovuti all'Assicuratore i premi relativi alle attività già eseguite, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, ferma la decorrenza del recesso al termine dell'annualità assicurativa in corso.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Interpretazione favorevole

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Informativa sui sinistri

Con periodicità semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito al periodo di assicurazione trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Art. 14 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC o fax indirizzati alla Società o al Broker incaricato. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e dipendenti

SEZIONE A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nell'esercizio e funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono, nonché quale:

- proprietario, conduttore, gestore di tutto quanto relativo all'attività descritta, nulla escluso;
- esercente, committente e/o patrocinante e/o concedente;

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, canali e viadotti, da ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizioni di fabbricati ed impianti in genere;
2. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
3. dalla proprietà e manutenzione di monumenti, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, aiuole, vasi, compresi i lavori di giardinaggio e potatura;
4. dall'organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere e conferenze;
5. dalla proprietà, gestione e manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
6. dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi e manifestazioni sportive;
7. dalla gestione di scuole, asili, corsi di istruzione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
8. dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
9. dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, biblioteche, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
10. dalla gestione di spacci e mense aziendali e scolastiche;
11. dalla proprietà e gestione di giochi vari per bambini (ad es. : scivoli, altalene, giostre e similari) installati in giardini e parchi pubblici;
12. dalla proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari, striscioni, nonché tabelloni per le affissioni compresi quelli a scopo elettorale ovunque installati sul territorio nazionale;
13. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini, nonché autoscale, carrelli, elevatori, macchine operatrici semoventi e mezzi meccanici in genere, etc., con esclusione delle conseguenze derivanti dal rischio della circolazione disciplinata dalla legge 24/12/1969 n.990;
14. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;
15. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
16. dall'attività di Assistenza Sociale;
17. per le conseguenze derivanti al Comune per i servizi che lo stesso debba o decida di erogare presso il domicilio degli anziani e/o invalidi;

18. dall'opera di persone impegnate in lavori socialmente utili nonché dall'utilizzo di lavoratori cosiddetti "interinali" nonché di lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del dlgs 38/2000;
19. dalla proprietà e manutenzione di acquedotti compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
20. dalla erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
21. da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e tubature;
22. dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere, disinfezione e disinfestazione, il tutto per quanto di competenza comunale;
23. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di ascensori;
24. dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza anche armata;
25. dall'esercizio di servizi cimiteriali;

Definizione di terzo:

Ai fini della garanzia assicurativa si conviene che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati "terzi" esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato è l'Amministrazione Comunale non sono considerati "terzi" esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- c) sono considerati terzi gli Amministratori e i loro familiari, quando gli stessi fanno ricorso ai servizi e utilizzano le strutture dell'Amministrazione Comunale;
- d) sono considerati terzi i prestatori di lavoro sopra definiti, qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- e) sono considerati "terzi" tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività (manuali e non) dell'Assicurato stesso a qualsiasi titolo intraprese, nonché presenti, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività;
- f) sono considerati terzi anche il Sindaco e l'intera compagine del Consiglio comunale, compreso il Segretario comunale, purché al momento dell'evento dannoso non siano addetti all'esercizio di funzioni o mansioni implicate nel sinistro.

Delimitazione dell' assicurazione R.C.T.

Non risultano garantiti dalla presente polizza assicurativa, salvo quanto previsto nelle "Estensioni di Garanzia", i rischi derivanti:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla Legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche , integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- b) alle opere in corso di realizzazione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, purché essi non siano avvenuti accidentalmente;
- d) da furto di cose altrui salvo quanto l'assicurato sia chiamato a rifondere in quanto civilmente responsabile ai sensi dell'art.1783 C.C. e seguenti;
- e) da detenzione o impiego di esplosivi;
- f) da o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- g) derivanti da campo elettromagnetici;

- h) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
- i) da asbestosi e comunque derivanti dalla estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto o cagionati dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto in qualsiasi forma o natura;
- j) derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- k) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale anche medica;
- l) derivante da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose.

SEZIONE B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale di quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche ed integrazioni, verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni da loro sofferti;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, così come modificato dal Dlgs 38/2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) nonché ai lavoratori parasubordinati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, escluse le malattie professionali. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 2.500,00 per ogni persona infortunata.
3. ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è efficace purché al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. La garanzia opera anche per coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati "terzi" qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Norma comune alle garanzie RCT e RCO

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall' INAIL che dall' INPS a norma di legge.

SEZIONE C) Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, completate dal D.P.R. 09/06/1975 n.482 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non si estende:

1. ai prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattie professionali precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. alle malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Amministrazione Comunale;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Amministrazione Comunale.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 1. alle malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento visite ispettive sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, che l'Amministrazione Comunale stesso è tenuto a consentire ed a fornire le notizie e la documentazione utile allo scopo.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Resta comunque convenuto che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni prodotti da Aziende Municipalizzate o Unità Socio Sanitarie Locali.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 1 - Danni per dolo o colpa grave

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui ne deve rispondere.

Art. 2- Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art.2049 del C.C., per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o a lui locati.

Art. 3 - Responsabilità civile personale dei dipendenti

La garanzia opera anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Amministrazione Comunale per danni conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative (compreso la RC personale del responsabile di sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori ci sui al Dlgs 81/08 e Dlgs 195/2003 e successive modifiche e/o integrazioni) a carico di:

- a) terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale, entro il limite del massimale per la R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 4 - Lavori ceduti in appalto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da imprese, loro titolari e dipendenti che abbiano in appalto lavori dal Comune.

Art. 5 - Danni da veicoli sotto carico-scarico e/o in sosta nell'ambito di esecuzione di lavori

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da imprese, loro titolari e dipendenti che abbiano in appalto lavori dal Comune, con una franchigia di euro 1.500,00

Art. 6 - Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Danni alle condutture, cavi ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei in genere con il massimo risarcimento di euro 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo e l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia di cui al successivo art. 25.

Art. 8 - Danni a cose di terzi dovuti a cedimenti, franamento, e da incendio.

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento ed assestamento del terreno, con il massimo risarcimento di euro 500.000,00 per sinistro con scoperto 10% con il minimo previsto come franchigia al successivo art. 25 .

La garanzia è operante dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restano compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

Sono compresi in garanzia i danni a cose altrui derivante da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute con il massimo risarcimento di euro 150.000,00 per sinistro, con l'applicazione di una franchigia pari a quanto previsto al successivo art. 25.

Art. 9 - Cose consegnate e non consegnate (Artt. 1783,1784,1785 bis c.c.)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto fino alla concorrenza di almeno 2.500,00 euro per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di euro 5.000,00 per ogni anno assicurativo e con una franchigia di euro 250,00. Sono esclusi danaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

Art. 10 - R.C. delle persone non in rapporto di dipendenza.

Premesso che l'Amministrazione Comunale può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, la garanzia risulterà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto dell'assicurato stesso.

Art. 11 - Interruzione attività

L'assicurazione vale anche per la R.C. derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di loro attività, a condizione che tali danni siano conseguenza di sinistri risarcibili con la garanzia di R.C.T.. Per la presente estensione di garanzia il massimo risarcimento sarà pari a euro 250.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di quanto previsto come franchigia al successivo art. 25

Art. 12 - Danni a cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'assicurato o dei suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazione, carico e scarico di tali cose. La presente garanzia è operante fino al massimo risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con una franchigia fissa di euro 1.500,00.

Art. 13 - Organizzazione e gestione di progetti di lavori di pubblica utilità, corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di progetti di lavori di pubblica utilità, corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio. I partecipanti a tali attività sono considerati terzi.

Art. 14 - Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/06/65 n.1124 e s.m.i, per le lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 15 - Proprietà e conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative parti comuni se in condominio, sia da lui occupate per l'esercizio delle attività istituzionali, sia di quelle date in locazione e/o comodato a terzi, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi Ascensori e scale mobili.

Si considera in garanzia anche la responsabilità civile per i fabbricati assunti in locazione o in concessione compresi parchi e giardini o altre aree.

Sono compresi in garanzia inoltre:

- i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia e/o la responsabilità sussidiaria in qualità di committente per i lavori suddetti appaltati ad imprese;
- i lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, in questi casi la garanzia dovrà intendersi prestata per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di Committente dei suddetti lavori;
- i danni derivanti da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubature, impianti e condutture. Per tali danni è operante una franchigia di euro 2.500,00

Si intendono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Art. 16 - R.C. Proprietà e conduzione della rete fognaria/acquedotti

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni arrecati a terzi in relazione alla proprietà, manutenzione e conduzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria (compreso caditoie);

Per la presente estensione di garanzia il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo sarà pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% e con il minimo di quanto previsto come franchigia al successivo art. 25.

Art. 17 – RC Committenza lavori

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, viene assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 18 -Danni da inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni e per danneggiamenti a cose e animali conseguenti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale.

Questa garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di quanto previsto come franchigia al successivo art. 25 con il massimo indennizzo di euro 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 19 – Gruppo volontari e volontari protezione civile

L'assicurazione è valida anche per le associazioni di volontari dei quali l'Ente si avvale nell'ambito dell'attività e delle competenze attribuite "oper legis".

Le garanzie sono operative per:

- la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni subiti dalle persone che fanno parte a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo alle suddette associazioni;
- la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni causati a terzi da tali persone;

Art. 20 – Danni cagionati da animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza, nell'ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado.

Art. 21 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 22 - Regolazione del premio

Il premio convenuto in base a mercedi erogate previste di euro **3.200.000,00**

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ad regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Si precisa che il tasso applicato per la regolazione del premio sarà pari al rapporto tra il premio finito annuo offerto, moltiplicato per 100 e diviso per l'ammontare delle retribuzioni preventivate (euro 3.200.000,00)

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società al Contraente o al broker incaricato e dal Contraente alla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche, e controlli nei confronti dell'Assicurato per i quali il Contraente tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni idonee.

Art. 23 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, assumendo i relativi oneri .

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale. Sono parimenti a carico della società anche le spese relative a procedimenti conciliativi (mediazione di cui al Dlgs 28/2010 e/o negoziazione assistita di cui alla legge 162/2014).

Art. 24 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro

Art. 25 – Franchigia Assoluta

Per ogni danno, in caso di sinistro, si applicherà una franchigia assoluta di euro;

- **5.200,00 per ogni sinistro;**
- **25.000,00 in caso di morte e/o lesioni personali con danno permanente da lesioni alla integrità psico/fisica superiore a 40 punti di invalidità;**
- **per le garanzie di cui gli artt. 5 (danni ai veicoli sotto carico/scarico), 9 (Cose consegnate e non) 12 (cose in consegna o custodia), 15 (proprietà di fabbricati etc.) si applicano gli scoperti e/o franchigie ivi previste anche se inferiori alla franchigia frontale di euro 5.200,00.**

Art. 26 – Gestione sinistri in franchigia e non

Ad integrazione di quanto riportato all'art. 25, l'Ente assicurato provvederà alla gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze rientranti nella franchigia fissa ed assoluta di **euro 5.200,00** per ogni sinistro con oneri a carico dell'Ente stesso.

Nei casi di sinistri di importo presunto superiore ad **euro 5.200,00**, la Società assicuratrice provvederà alla gestione completa del sinistro, con oneri a carico della Società stessa.

L'assicurato provvederà a denunciare, invece, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento, in tutti i casi in cui il danno superi l'importo della franchigia ovvero nel caso in cui non sia possibile determinare il danno o meglio, sulla base del danno reclamato non si possa individuare con certezza se rientra o meno nella franchigia pattuita.

La Società, con cadenza semestrale, provvederà al recupero delle franchigie a carico dell'Ente.

Nei casi di apertura del sinistro, La Società si obbliga a richiedere all'Assicurato il benestare prima di procedere alla liquidazione di un danno. L'Assicurato si impegna a fornire entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio parere per iscritto e, pertanto, la Società assicuratrice NON potrà procedere ad alcuna liquidazione senza ESPLICITO consenso scritto dell'Ente.

L'Assicurato non potrà, comunque, pretendere dalla Società assicuratrice un risarcimento superiore a quello che la Compagnia avrebbe pagato in caso di perfezionamento dell'accordo stragiudiziale o giudiziale e che non ha potuto pagare in seguito all'espresso diniego di benestare da parte dell'Ente assicurato stesso.

Per tutto quanto qui sopra non regolato si applicano integralmente le condizioni riportate nella presente polizza di responsabilità civile.

Art. 27 – Clausola Broker

Il Contraente, in caso di assegnazione di un incarico di brokeraggio assicurativo a ditte e/o società iscritte al RUI- REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI di cui all'art. 109 del Dlgs 209/2005 e smi, dichiara di voler affidare la gestione del presente contratto alla società..... Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della Contraente dalla..... Pertanto, ai fini della gestione della polizza, si prende atto che tutte le comunicazioni fatte dalla Contraente alla società di brokeraggio..... devono intendersi come fatte dalla

Compagnia. Si conviene, altresì, che società di brokeraggio si impegna a trasmettere, con tempestività, tutte le comunicazioni ricevute dalla Contraente alla Compagnia.

Art. 28 – Errato Trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni di legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione vale alle seguenti condizioni:

- a) completo adempimento da parte del Titolare e/o responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
- b) attività di trattamenti di dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'Attività dell'Ente, rimanendo comunque esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

La garanzia è prestata nel limite del massimale assicurato e, comunque, con il massimo risarcimento di euro 250.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 29 – Errata interpretazione norme di legge

La garanzia è valida anche nel caso l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge, purché ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ